

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Art. 3. Soggetti passivi ⁽²⁴⁾

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui *all'articolo 2*. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui *all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma *dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico*, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui *all'articolo 51 del medesimo testo unico*;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma *dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico* esercenti arti e professioni di cui *all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico*; ^{(22) (23)}

[d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall' *articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell' *articolo 34*; ^{(18) (20)}]

e) gli enti privati di cui *all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986*, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma; ^{(15) (16)}

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui *all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29*, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale ⁽¹⁷⁾.

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile; ⁽¹⁹⁾

b) i fondi pensione di cui al *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al *decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240*, salvo quanto disposto *nell'articolo 13*;

c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, i soggetti di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* ⁽²¹⁾.

(15) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso *D.Lgs. n. 506/1999*, vedi *l'art. 3, comma 1 del medesimo decreto*.

(16) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137*.

(17) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione dello stesso *D.Lgs. n. 506/1999*, vedi *l'art. 3, comma 1 del medesimo decreto*.

(18) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 32, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 68, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con effetto dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 69, D.L. 225/2010*.

(20) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 70, lett. a), n. 1), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 vedi *l'art. 1, comma 72 della medesima Legge n. 208/2015*.

(21) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 70, lett. a), n. 2), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 vedi *l'art. 1, comma 72 della medesima Legge n. 208/2015*.

(22) La *Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 124* (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, nel testo modificato dal *decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137*, e dal *decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422* sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c); 11, comma 1, lettera b) numeri 1), 3) e 6), e 36 come modificato dal *decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137*, e dal *decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

(23) La *Corte costituzionale, con ordinanza 18-26 giugno 2007, n. 242* (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione; inoltre ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1 comma 2*, sollevata in riferimento all'*art. 53* della Costituzione; infine ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero provvedimento sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.

(24) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156* (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la *Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426* (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

ISTAT

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una Attività Economica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, approvata dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate. Con i codici Ateco 2007, viene pertanto adottata la stessa classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni.

ATTIVITA'

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA ed ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
[Div. da 01 a 09]

MANIFATTURA (PRODUZIONE / FABBRICAZIONE DI BENI) [Div. da 10 a 32]

RIPARAZIONE / MANUTENZIONE PRODOTTI E MACCHINE / INSTALLAZIONE
APPARECCHIATURE INDUSTRIALI [Div. 33] (x Riparazione computer ed elettronica di
consumo vedi Div. 95)

FORNITURA ENERGIA / ACQUA - GESTIONE RETI FOGNARIE - TRATTAMENTO RIFIUTI -
RISANAMENTO AMBIENTE [Div. da 35 a 39]

EDILIZIA / INGEGNERIA CIVILE (INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI
IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE) [Div. da 41 a 43]

COMMERCIO DI BENI (E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E MOTOCICLI) [Div. da 45 a 47]

TRASPORTI / MAGAZZINAGGIO E INFRASTRUTTURE DEL SETTORE [Div. da 49 a 53]

ALLOGGIO E RISTORAZIONE (Comprese Pasticcerie e Gelaterie) [Div. da 55 a 56]

EDITORIA / CINEMA / TV / RADIO / MUSICA [Div. da 58 a 60]

TELECOMUNICAZIONI / INFORMATICA / SERV.DI INFORMAZIONE [Div. da 61 a 63]

FINANZA E ASSICURAZIONI E AUSILIARI [Div. da 64 a 66]

ATTIVITA' IMMOBILIARI [Div. 68]

ATTIVITA' LEGALI / CONTABILITA' / CONS, AZIENDALE / P.R / ARCHITETTURA E
INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE / PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO [Div. da 69 a 73]

ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI TECNICHE, INDUSTRIALI E DI ALTRI SETTORI /
CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE IN VARI AMBITI / VETERINARI [Div. da 74 a 75]

SERVIZI: NOLEGGIO, RICERCA / SELEZIONE PERSONALE, AG. VIAGGI, VIGILANZA SERVIZI
AD EDIFICI (Pulizia), CURA DEL PAESAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO A IMPRESE, FIERE E
CONVEGNI [Div. Da 77 a 82]

ISTRUZIONE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE [iv. Da 85 a 88]

ARTE E INTRATTENIMENTO/ SPORT/ DIVERTIMENTO/ LOTTERIE E SCOMMESSE [Div. Da 90 a 93]

RIPARAZIONE A BENI DI USO PERSONALE E CASA (compreso Computer ed Elettronica di
consumo) / SERVIZI PER LA PERSONA [Div. Da 95 a 96]

CODICI

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

10

INDUSTRIE ALIMENTARI

Questa divisione include la trasformazione di prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca in alimenti e bevande commestibili per l'uomo o per gli animali, nonché la produzione di vari prodotti intermedi da non considerare alla stregua dei prodotti alimentari (ad esempio, pellame proveniente dai macelli, pannelli provenienti dalla produzione di olio).

Questa divisione è organizzata per attività riguardanti diversi tipi di prodotti: carne, pesce, frutta e ortaggi, grassi ed oli, prodotti lattiero-caseari, granaglie, prodotti di panetteria e farinacei, altri prodotti alimentari e mangimi per animali. La produzione può essere effettuata per conto proprio o per conto terzi, come nel caso della macellazione su ordinazione.

Questa divisione non include la preparazione di pasti per il consumo immediato come nei ristoranti.

Alcune attività sono considerate manifatturiere (panetterie che vendono i propri prodotti) anche se l'unità che le espleta vende al dettaglio in un proprio negozio. Tuttavia, nel caso in cui la lavorazione sia minima e non conduca ad una reale trasformazione, l'unità viene classificata nella sezione Commercio all'ingrosso e al dettaglio (sezione G).

La preparazione di alimenti per il consumo immediato sul posto è classificata nella divisione 56 (Attività di ristorazione).

Il trattamento di scarti della macellazione per la produzione di alimenti per animali è classificato nel gruppo 10.9 relativo ai prodotti per l'alimentazione degli animali, mentre la trasformazione di cascami di alimenti e bevande in materie prime secondarie è classificata nel gruppo 38.3 (Recupero dei materiali) e lo smaltimento di cascami di alimenti e bevande è inserito nella classe 38.21 (Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi)

11

INDUSTRIA DELLE BEVANDE

Questa divisione include la produzione di bevande alcoliche distillate, di bevande alcoliche ottenute tramite fermentazione, di birra e vino, di bevande analcoliche e acqua minerale. Dalla divisione sono escluse:

- produzione di succhi di frutta e di ortaggi, cfr. 10.32
- produzione di bevande a base di latte, cfr. 10.51
- produzione di prodotti a base di caffè, tè e matè, cfr. 10.83

13

INDUSTRIE TESSILI

Questa divisione include la preparazione e la filatura di fibre tessili compresa la tessitura di materie tessili, il finissaggio dei tessili e degli articoli di vestiario, la fabbricazione di articoli in tessuto, diversi dagli articoli di vestiario (ad esempio: biancheria da casa, coperte, scendiletto, corde eccetera). La coltivazione di piante produttrici di fibre naturali rientra nella divisione 01, mentre la fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche è un processo chimico che va classificato nella classe 20.60. La fabbricazione di articoli di vestiario rientra nella divisione 14.

14

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

Questa divisione include tutti i tipi di sartoria (abiti confezionati o su misura), in qualsiasi materiale (ad esempio: pelle, tessuto, tessuti a maglia eccetera), tutti gli articoli di abbigliamento (ad esempio: indumenti esterni, biancheria per uomo, donna e bambino; indumenti da lavoro, abbigliamento da città o casual eccetera) e gli accessori. Non viene fatta distinzione tra abbigliamento per adulti e per bambini, o tra abbigliamento moderno e classico.

La divisione 14 include anche il confezionamento di articoli in pelliccia. È escluso il finissaggio degli articoli di abbigliamento (cfr. 13.30).

15

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

Questa divisione include la preparazione e la tintura di pellicce, la trasformazione delle pelli in cuoio tramite trattamento o conciatura e la fabbricazione in cuoio di articoli destinati al consumo finale. La divisione include anche la fabbricazione di prodotti simili ottenuti con altri materiali (imitazione di pelliccia o similpelle), come scarpe in gomma, valigie in fibra tessile eccetera. I prodotti ottenuti utilizzando il similpelle sono inclusi in questa divisione, in quanto sono lavorati in modo simile a quelli lavorati in pelle (ad esempio valigie) e spesso sono prodotti nella stessa unità

16

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

Questa divisione include la fabbricazione di prodotti in legno, quali legname da costruzione, compensato, fogli da impiallacciatura, contenitori in legno, pavimenti in legno, capriate in legno ed edifici prefabbricati in legno. Le operazioni di produzione comprendono il taglio, la piallatura, la sagomatura, la laminatura, l'assemblaggio di prodotti in legno a partire da tronchi tagliati in travi o da legname da costruzione che può essere ulteriormente tagliato o sagomato da torni o altri utensili. Il legname da costruzione o gli altri elementi in legno trasformati possono essere ulteriormente piallati o levigati e montati in prodotti finiti come i contenitori in legno. Ad eccezione delle segherie la divisione è organizzata principalmente in base ai prodotti specifici fabbricati. Nella divisione non è inclusa la fabbricazione di mobili (31.0), né la posa in opera di articoli in legno e simili.

17

FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

Questa divisione include la fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta trasformati. La fabbricazione di tali prodotti è raggruppata insieme in quanto si tratta di una serie di processi integrati verticalmente. Una stessa unità spesso effettua più di una attività.

Le attività sono essenzialmente tre: la fabbricazione di pasta-carta, che comporta la separazione delle fibre di cellulosa dalle altre impurità del legno o della carta usata; la fabbricazione di carta, che comporta la finitura di tali fibre in fogli; la trasformazione e la lavorazione di prodotti di carta e cartone, fatte con tecniche e l'apporto di materiali diversi.

La fabbricazione di articoli di carta stampata (ad esempio: carta da parati, carta da regalo eccetera) è compresa in questa divisione a condizione che l'attività di stampa non costituisca lo scopo principale.

La produzione di pasta-carta, carta e cartone in forma grezza è inclusa nel gruppo 17.1, mentre il gruppo 17.2 include la produzione di carta e prodotti in carta sottoposti ad un'ulteriore lavorazione.

18

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

Questa divisione include le attività di stampa di quotidiani, libri, periodici, moduli commerciali, biglietti d'auguri ed altro materiale; sono comprese anche le attività di supporto, quali la legatoria, la preparazione di lastre e l'elaborazione elettronica di testi ed immagini. Le attività di supporto che rientrano in questa divisione costituiscono parte integrante dell'industria grafica in quanto il risultato di tali operazioni è un prodotto (lastre da stampa, libri rilegati, dischi o file per computer) che costituisce parte integrante dell'industria grafica.

I processi utilizzati nella stampa comprendono vari metodi per trasferire un'immagine da una lastra, da uno schermo o da un supporto informatico ad un supporto di carta, plastica, metallo, tessuto o legno. Il metodo più importante consiste nel trasferire l'immagine da una lastra o uno schermo al supporto mediante un procedimento di stampa offset, rotocalcografia, serigrafia, flessografia. Spesso il supporto informatico viene utilizzato per creare un testo o un'immagine che vengono stampati mediante sistemi di stampa elettronici (stampanti laser o inkjet).

Questa divisione include anche la riproduzione di supporti di registrazione come compact disc, registrazioni video, software su disco o nastro, dischi eccetera. Dalla divisione è esclusa:

- attività di editoria, cfr. sezione J

20

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

Questa divisione include la trasformazione di materiale organico ed inorganico grezzo tramite processi chimici e la formazione di prodotti specifici. Si distingue la produzione di elementi chimici di base, che costituiscono il gruppo industriale primario, dalla produzione di prodotti intermedi e finali ottenuti tramite un'ulteriore lavorazione degli elementi chimici di base.

21

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

Questa divisione include la fabbricazione di prodotti e preparati farmaceutici di base. È inclusa anche la fabbricazione di prodotti chimici e botanici per usi medicinali.

22

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

Questa divisione include la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche.

La divisione è caratterizzata dalle materie prime impiegate nel processo di fabbricazione. Tuttavia, ciò non implica che la fabbricazione di tutti i prodotti realizzati con questi materiali sia classificata in questa divisione.

23

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

Questa divisione include le attività relative alla lavorazione di sostanze singole di origine minerale. La divisione include la fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (ad esempio: vetro piano, vetro cavo, fibre di vetro, vetro per usi tecnici eccetera), prodotti in ceramica, mattonelle e prodotti in terracotta, cemento e gesso, dai materiali grezzi fino agli articoli finiti. La fabbricazione di pietra lavorata e finita e di altri prodotti minerali è inclusa in questa divisione.

25

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE

Questa divisione include la fabbricazione di prodotti in metallo (quali parti, contenitori, strutture), generalmente con funzione statica fissa.

La fabbricazione di armi e munizioni è inclusa in questa divisione.

Dalla divisione sono escluse:

- attività di riparazione e di manutenzione specializzata, cfr. 33.1
- installazione specializzata di beni finali prodotti in questa divisione all'interno di edifici, come le caldaie per il riscaldamento, cfr. 43.22

26

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

Questa divisione include la fabbricazione di computer, periferiche informatiche, apparecchi di telecomunicazione, e prodotti di elettronica simili, come pure la fabbricazione di componenti di tali prodotti. I processi di produzione di questa divisione sono caratterizzati dalla progettazione e l'impiego di circuiti integrati e dall'applicazione di tecnologie di miniaturizzazione ad elevata specializzazione. La divisione include anche la fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video, strumenti di misurazione, di navigazione e controllo, strumenti per l'irradiazione, apparecchi elettromedicali ed elettroterapeutici, strumenti ed apparecchiature ottiche, nonché la fabbricazione di supporti magnetici ed ottici.

27

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

Questa divisione include la fabbricazione di prodotti che generano, distribuiscono ed utilizzano la corrente elettrica. È, inoltre, inclusa la fabbricazione di sistemi di illuminazione, apparecchi di segnalazione ed elettrodomestici. Dalla divisione è esclusa:

- la fabbricazione di prodotti elettronici (cfr. divisione 26)

28

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

Questa divisione include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Questa divisione include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico. Inoltre è inclusa in questa divisione la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

Questa divisione opera una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, ossia macchinari per uso esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche, e macchinari di impiego generale, ovvero macchinari utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Nace.

Questa divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling eccetera.

È esclusa la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30).

29

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Questa divisione include la fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di passeggeri o merci. È inclusa la fabbricazione di parti ed accessori, nonché la fabbricazione di rimorchi e semi-rimorchi.

La manutenzione e la riparazione dei veicoli, prodotti in questa divisione, sono classificate nella classe 45.20.

30

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

Questa divisione include la fabbricazione di mezzi di trasporto quali navi ed imbarcazioni, di materiale rotabile ferro-tranviario e locomotive, aeroplani, veicoli spaziali e di loro parti.

31

FABBRICAZIONE DI MOBILI

Questa divisione include la fabbricazione di mobili e articoli collegati, realizzati in qualsiasi materiale ad esclusione di pietra, cemento e ceramica.

32

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Questa divisione include la fabbricazione di beni non compresi altrove in questa classificazione. Poiché si tratta di una divisione residuale, i processi di produzione, le materie

prime e l'uso di beni prodotti possono essere molto variabili, di conseguenza non sono stati applicati i normali criteri per raggruppare le classi nelle divisioni.

33

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

Questa divisione include la riparazione da parte di unità di beni prodotti dal settore manifatturiero, con l'obiettivo di ripristinare le funzionalità di macchine, apparecchiature ed altri prodotti.

Questa divisione include l'erogazione di servizi di manutenzione generale o ordinaria (inclusi i servizi di assistenza) destinata a tali prodotti, mirata a garantirne l'efficienza lavorativa e a prevenirne i guasti o le riparazioni non necessarie. Questa divisione include solo le attività di riparazione e manutenzione da parte di unità specializzate. Buona parte delle attività di riparazione sono svolte anche dalle imprese che producono macchine, apparecchiature e altri beni; in questo caso la classificazione delle unità impegnate in tali attività di riparazione e produzione è fatta secondo il principio del valore aggiunto. Dalla divisione è esclusa la ricostruzione di macchine ed apparecchiature. Dalla divisione sono escluse anche la riparazione e la manutenzione di computer ed apparecchiature per le comunicazioni, di beni per uso personale e per la casa e di mobili per ufficio. In questa divisione è anche inclusa l'installazione da parte di unità specializzate di macchine. Tuttavia, l'installazione di apparecchiature che fanno parte integrante di edifici o strutture simili, come l'installazione di impianti elettrici, impianti idraulici (gas, acqua e sistemi di fognatura), impianti di condizionamento dell'aria, ascensori viene classificata nelle costruzioni (cfr. sez. F).

Dalla divisione sono escluse:

- pulizia di macchine industriali, cfr. 81.22
- riparazione e manutenzione di computer ed apparecchiature per le comunicazioni, cfr. 95.1
- riparazione e manutenzione di beni per uso personale e per la casa, cfr. 95.2
- riparazione di mobili per ufficio, cfr. 95.24

COSTRUZIONI

41

COSTRUZIONE DI EDIFICI

Questa divisione include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea.

È compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali eccetera.

42

INGEGNERIA CIVILE

Questa divisione include i lavori generali per la costruzione di opere di ingegneria civile. Essa include i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, il montaggio di strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni di natura temporanea.

È inclusa anche la costruzione di opere di ingegneria civile quali autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, condotte e linee elettriche, impianti sportivi all'aperto eccetera. Queste attività possono essere effettuate in conto proprio o in conto terzi. Il lavoro può essere effettuato totalmente o parzialmente in subappalto

43

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

Questa divisione include i lavori di costruzione specializzati, ovvero, la costruzione di parti di edifici, i lavori di ingegneria civile e le attività di preparazione a tale scopo. Si tratta solitamente di attività specializzate in un aspetto comune a diversi tipi di strutture, che richiedono competenze o attrezzature specializzate, quali l'infissione di pali, i lavori di

fondazione, i lavori di ossatura di edifici e di strutture in calcestruzzo, la posa in opera di mattoni e pietre, il montaggio di ponteggi, la copertura di tetti eccetera. È inclusa la costruzione di strutture in acciaio a condizione che le varie parti non siano prodotte dalla stessa unità che le pone in opera. Tali attività sono effettuate prevalentemente in subappalto. Sono anche incluse le attività di finitura e completamento degli edifici.

Sono inoltre incluse le attività di installazione di tutti i tipi di servizi, necessarie al funzionamento della costruzione. Tali attività vengono generalmente realizzate in cantiere, anche se alcune parti del lavoro possono essere eseguite esternamente in officine specializzate. Ne fanno parte l'installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell'aria, di antenne, di sistemi di allarme e di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori e scale mobili eccetera. Sono inoltre compresi i lavori di isolamento (per umidità, calore, rumore), i lavori di rivestimento metallico, l'installazione di impianti di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti, porti eccetera. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati.

Il noleggio di attrezzature per la costruzione con manovratore è classificato fra i lavori di costruzione specializzati effettuati con queste attrezzature.

I lavori di completamento comprendono le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione quali posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti o di rivestimento con altri materiali quali parquet, moquette, carta da parati eccetera, levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, lavori di isolamento acustico eccetera. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati.

ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55

ALLOGGI

Questa divisione include la fornitura di alloggi per brevi periodi a visitatori e viaggiatori. È inclusa anche la fornitura di alloggi per periodi di tempo più lunghi a studenti, lavoratori e figure simili. Alcune strutture forniscono unicamente alloggio, mentre altre forniscono una combinazione di alloggio, pasti e/o servizi accessori. Questa divisione esclude le attività connesse alla fornitura di alloggio per lunghi periodi, in strutture quali appartamenti, generalmente affittati mensilmente o annualmente e che vengono classificati nelle Attività Immobiliari (sezione L)

56

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Questa divisione include le attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o bevande per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L'aspetto decisivo è che vengono forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre.

È esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. divisioni 10: Industrie alimentari e 11: Industria delle bevande). È inoltre esclusa la vendita di alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti per il consumo immediato (cfr. sezione G: commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli)

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

59

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORI

Questa divisione include la produzione di spettacoli cinematografici su pellicola, videocassetta o disco per la proiezione diretta in sale cinematografiche o per la trasmissione in televisione;

le attività ausiliarie quali l'editing, il montaggio, il doppiaggio eccetera; la distribuzione ad altre industrie di spettacoli cinematografici e di altre produzioni; la proiezione di spettacoli cinematografici e di altre produzioni. Sono inclusi in questa divisione l'acquisto e la vendita di spettacoli cinematografici, di altre produzioni e dei diritti di distribuzione.

La divisione comprende anche le attività degli studi di registrazione sonora, ossia la produzione di registrazioni sonore originali, il lancio, la promozione e la distribuzione del materiale registrato, l'edizione di musica e le attività di registrazione sonora effettuata negli studi o altrove.

62

PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

Questa divisione include le seguenti attività, mirate a fornire servizi specifici nel settore delle tecnologie informatiche: scrittura, modifica, verifica e assistenza software; pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano hardware, software e tecnologie delle comunicazioni; gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati ed infine altre attività professionali e tecniche legate al settore informatico.

63

ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

Questa divisione include le attività dei portali di ricerca web, le attività di elaborazione dei dati e di hosting ed altre attività mirate principalmente a fornire informazioni.

ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

72

RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

Questa divisione include tre attività: 1) ricerca di base: lavoro sperimentale o teorico svolto principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzato ad una specifica applicazione o utilizzazione, 2) ricerca applicata: lavoro originale svolto per acquisire nuove conoscenze e finalizzato principalmente ad una pratica e specifica applicazione, 3) sviluppo sperimentale: lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti acquisite attraverso la ricerca e/o l'esperienza pratica, condotto al fine di produrre, sviluppare nuovi materiali, prodotti e apparecchi, di installare nuovi processi, sistemi e servizi e di migliorare sostanzialmente quelli già prodotti o installati. Le attività di ricerca e sviluppo sperimentale, incluse in questa divisione, sono suddivise in due ulteriori categorie: scienze naturali e ingegneria; scienze sociali e umanistiche.

Dalla divisione è esclusa: - ricerche di mercato, cfr. 73.20

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

79

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

Questa divisione include le attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di pacchetti di viaggio, gite, servizi di trasporto e sistemazione per il pubblico e per clienti commerciali, le attività di organizzazione e gestione di gite turistiche proposte da agenzie di viaggio o da tour operator; la divisione comprende anche altri servizi quali i servizi di prenotazione. Sono incluse anche le attività delle guide turistiche e di promozione turistica.

ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

Questa divisione include la gestione di strutture e l'erogazione di servizi destinati a soddisfare gli interessi culturali e di intrattenimento del pubblico. Sono incluse la produzione, la promozione e la partecipazione a spettacoli dal vivo, eventi o esibizioni destinati al pubblico; fornitura di competenze artistiche, creative o tecniche per produzioni artistiche o spettacoli dal vivo. Dalla divisione sono **escluse**: - l'insegnamento di discipline artistiche, cfr. 85.52

- la gestione di musei di ogni genere, di orti botanici e giardini zoologici, la conservazione dei siti storici e l'attività delle riserve naturali, cfr. divisione 91

- attività di case da gioco e scommesse, cfr. divisione 92

- attività sportive, di divertimento e ricreative, cfr. divisione 93

Sono classificate in altre divisioni alcune unità che forniscono strutture e servizi culturali, di intrattenimento e divertimento, quali:

- produzione e distribuzione di film e video, cfr. 59.11, 59.12, 59.13

- proiezione di film, cfr. 59.14

- trasmissioni radiotelevisive, cfr. 60.1, 60.2

93

ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

Questa divisione include le attività ricreative, di divertimento e sportive (**escluse** le attività dei musei, la conservazione di siti storici, orti botanici e dei giardini zoologici, le attività di tutela della natura; le attività di giochi d'azzardo e scommesse). Dalla divisione sono **escluse**:

- l'insegnamento di discipline sportive e artistiche, cfr. 85.51, 85.52

- le attività di arte drammatica, di musica e di altre arti e intrattenimenti come la produzione di spettacoli teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali, cfr. divisione 90

ALTRE ATTIVITA' EDI SERVIZI

95

RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

Questa divisione include la riparazione e la manutenzione di computer e periferiche, quali computer desktop, laptop (portatili), terminali, memorie di massa e stampanti. È anche inclusa la riparazione di apparecchiature per le comunicazioni quali fax, walkie-talkie ed elettronica di consumo, ad esempio: radio e televisori, strumenti da giardinaggio come tosaerba e soffiatori per neve e foglie, calzature e articoli in pelle, mobili, accessori per capi di abbigliamento, articoli sportivi, strumenti musicali, articoli per hobby ed altri beni per uso personale e per la casa. Dalla divisione è **esclusa**: - la riparazione di attrezzature sanitarie e inerenti la diagnostica per immagini, gli strumenti di misurazione e di indagine, gli strumenti di laboratorio, le attrezzature radar e sonar, cfr. 33.13

96

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Questa divisione include tutti i servizi non altrove menzionati nella classificazione. In particolare, sono inclusi i servizi di lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e in pelliccia, i servizi degli acconciatori ed altri trattamenti estetici, i servizi di pompe funebri e le attività connesse.

Liguria

L.R. 29-12-2015 n. 27

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016.

Pubblicata nel B.U. Liguria 31 dicembre 2015, n. 23, parte prima.

Articolo 17 *Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali intraprese nell'anno 2016.*

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché lo sviluppo di nuova imprenditorialità, le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.
2. Sono ammessi a beneficiare dell'esenzione fiscale di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 3, *comma 1, lettere a), b) e c)*, del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia individuati dai Codici Divisione ATECO 2007: 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 41 - 42 - 43 - 55 - 56 - 59 - 62 - 63 - 72 - 79 - 90 - 93 - 95 e 96.
3. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio ai sensi del comma 1.
4. Ai sensi del presente articolo, per nuova iniziativa produttiva s'intende:
 - a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione, da un'impresa nuova;
 - b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Liguria;
 - c) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa già esistente in Liguria.
5. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui al comma 1.
6. L'esenzione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo in collaborazione con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate

nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione in essere in materia di gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef ⁽⁸⁾.

8. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Liguria, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'Amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2016 e di sola competenza per gli esercizi 2017-2018, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018: Entrata riduzione, per ogni annualità, di euro 2.000.000,00 di "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità" - 10.101.20; Spesa riduzione, per ogni annualità, dell'autorizzazione di spesa della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" per un importo di euro 2.000.000,00.

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 aprile 2016, n. 283*.

Puglia

L.R. 19-12-2008 n. 43

Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Pubblicata nel B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n. 200.

L.R. 19 dicembre 2008, n. 43 ⁽¹⁾.

Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n. 200.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'*articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).
2. L'imposta è disciplinata dal *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e dalle altre norme statali e regionali in materia, compresi l'*articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e l'*articolo 3, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40* (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).
3. Fino all'emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo di cui al comma 44 dell'*articolo 1 della l. 244/2007*, fermo restando l'integrale finanziamento della spesa regionale di cui al *decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56* (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'*articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133*), lo svolgimento delle attività di liquidazione,

accertamento, riscossione e contenzioso dell'IRAP prosegue nelle forme e nei modi previsti dal *d.lgs. 446/1997*, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzione con l'Agenzia delle entrate, come previsto dal comma 4 dell'*articolo 24 del d.lgs. 446/1997* e dal comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25* (Disposizioni di carattere tributario).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 29-12-2015 n. 40

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti diverse.

Pubblicata nel B.U. Puglia 30 dicembre 2015, n. 167.

Art. 4 *Determinazione della variazione dell'aliquota IRAP.*

1. Ai sensi dell'*articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è confermata, nella misura di 0,92 punti percentuali, la maggiorazione della aliquota di cui al predetto *articolo 16, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 446/1997*.

2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è confermata l'esenzione prevista dall'*articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 2004) e dall'*articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 2012 della Regione Puglia).

Puglia

L.R. 21-5-2002 n. 7

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.

Pubblicata nel B.U. Puglia 21 maggio 2002, n. 61, Suppl.

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo XII - Disposizione in materia tributaria

Art. 48

Esenzione dall'IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ⁽⁴²⁾.

1. Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"*, i soggetti individuati dall'*articolo 10 dello stesso decreto* sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.

2. I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'*articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997* ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'*articolo 10, comma 8, del medesimo decreto*.

2-bis. In base al comma 299 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), l'esenzione del pagamento IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ⁽⁴³⁾.

(42) Vedi anche l'*art. 1, comma 2, L.R. 19 dicembre 2008, n. 43*.

(43) Comma aggiunto dall'*art. 4, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34*.

PDL Norme per esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Caso esemplificativo di RTF per la quantificazione degli oneri:

1. Sezione descrittiva

Ambito di intervento. Descrivere sinteticamente gli **obiettivi** della PDL e le finalità della spesa/minore entrata, indicando in quale categoria di **missioni** e **programmi** è inquadrata la medesima.

Obiettivo della proposta di legge è quello di attrarre attività e investimenti da fuori Regione e incentivare le imprese già esistenti, dando loro la possibilità di svilupparsi investendo in ulteriori attività attraverso un regime fiscale più favorevole, che si concretizza nell'esenzione del pagamento dell'imposta regionale sulle nuove iniziative produttive, intraprese nel 2018, per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i quattro anni successivi.

L'art. 6 (norma finanziaria) dispone che alla copertura dei minori introiti derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nell'ambito della missione *Sviluppo economico e competitività*, programma *Industria PMI e Artigianato*, del "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020"

Effetti sul saldo di bilancio. Spuntare la tipologia di effetto sul bilancio per ciascuna **disposizione/articolo/comma** che comporta oneri a carico della Regione.

Articoli	Nuova o maggiore spesa	Minore spesa	Nuova o maggiore entrata	Minore entrata	Neutralità
Art. 1				x	

Settore principale d'intervento e tipologia di beneficiari/destinatari:

- **Settore principale.** Specificare il settore principale oggetto degli interventi previsti dalla PDL, es. edilizia, energia, politiche sociali, PPAA ecc. Dove possibile, si può fare riferimento alle classificazioni delle attività economiche previste nel sistema Ateco 2007.

Imprese del settore manifatturiero, edilizia, agroalimentare, artigianato, turismo, ristorazione, ricettività, nautica da diporto, informatica, alta tecnologia, servizi alla persona.

- **Effetti su settori contigui.** Spuntare sì se la norma genera effetti su settori contigui e specificare quali.

Sì ☐ No ☒

- **Tipologia dei beneficiari.** Indicare la/e tipologia/e di beneficiari/destinatari degli interventi previsti dal provvedimento specificando la categoria e quantificando la numerosità dove possibile. Specificare gli articoli e i commi dello schema di provvedimento che individuano le tipologie di beneficiari/destinatari.

- **Destinatari esterni all'Amministrazione.** Spuntare sì se i destinatari del provvedimento sono es: imprese, famiglie, persone fisiche ecc.

Sì ☒ No ☐

- **Operatori economici** (profit e no profit). Specificare i settori economici coinvolti anche in base alla classificazione Ateco, la dimensione degli operatori (es. PMI, Grandi imprese) e la numerosità, specificando gli artt. di riferimento.

L'art. 2 della PdL prevede un'esenzione IRAP quinquennale per le nuove iniziative produttive, avviate da società e persone fisiche nel corso del 2018 e operanti nei settori⁽¹⁾ Turismo, Attività Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia. L'agevolazione riguarda soltanto il valore della produzione netta conseguito nel territorio della Regione Puglia⁽²⁾.

Nel dettaglio, i soggetti agevolabili (di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. n. 446/1997, provvedimento istitutivo dell'IRAP) sono i seguenti: a) le società e gli enti di cui all'articolo 87¹, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con DPR n. 917/1986; b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico; c) le persone fisiche, le società semplici e quelle a esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico.

1) In particolare, i settori sono individuati dai seguenti Codici Divisione Ateco 2007: 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 41 - 42 - 43 - 55 - 56 - 59 - 62 - 63 - 72 - 79 - 90 - 93 - 95 e 96.

2) L'IRAP, in sede di dichiarazione, deve essere ripartita tra le varie regioni nelle quali si svolge l'attività produttiva, in base a specifici criteri (es.: le retribuzioni).

- **Cittadini.** Specificare le categorie socio-economiche coinvolte, es. famiglie e/o persone fisiche evidenziandone le caratteristiche rilevanti, età, sesso, cittadinanza, reddito ecc., e la numerosità, specificando gli artt. di riferimento.

- **Altre amministrazioni ed enti pubblici.** Se tra i destinatari del provvedimento vi sono altre PPAA (enti locali, società partecipate, agenzie regionali ecc.) e specificare quali. Sì ☐ No ☒

- **Destinatari interni all'Amministrazione.** Spuntare sì se tra i destinatari del provvedimento risultano dipendenti della Regione, specificando area di appartenenza, e/o ente partecipato dalla Regione stessa.

Sì ☐ No ☒

- **Definizione dell'ambito territoriale.** Specificare l'ambito territoriale su cui incide il provvedimento, ad esempio: intero territorio regionale, livello provinciale, ambiti di erogazione dei servizi pubblici per trasporti, rifiuti ecc., distretti socio-sanitari ecc.

Intero territorio regionale

¹ Si precisa che il citato art. 87, al quale rimanda il decreto sull'IRAP del 1997, è stato successivamente modificato con il D.lgs. n. 344/2003, che ha ridefinito la struttura di titoli, capi e articoli del Tuir.

- **Tipologia di strumenti/interventi previsti.** Indicare la/e tipologia/e di strumenti di policy previsti dalla PDL specificando gli articoli e i commi che li prevedono, es.: contributi a fondo perduto e/o conto interessi e/o garanzie sul finanziamento, credito di imposta per diminuire gli imballaggi plastici e aumentare il riciclo, voucher per le persone fragili, esenzioni o riduzioni d'imposta ecc.

Articoli	Descrizione intervento
<i>Art. 1 (Finalità)</i>	1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità la presente legge disciplina i casi di esenzione dal pagamento dell'IRAP. 2. L'esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta, conseguito nel territorio della Regione Puglia. 3. L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
<i>Articolo 3 (Definizioni)</i>	1. Ai sensi della presente legge per nuova iniziativa produttiva s'intende: a) l'attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione Puglia, da un'impresa nuova; b) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Puglia; c) l'attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un'impresa già esistente in Puglia. Nota bene <i>La lett. c) comporta un rischio "elusione" del tributo in mancanza di precisazioni applicative e potrebbe determinare una diminuzione del gettito.</i> <i>Infatti, si consideri che nel modello di Dichiarazione IRAP (quadro IR - Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento) l'imposta deve essere ripartita su base regionale in base a vari criteri (per la generalità dei settori si considera l'ammontare delle retribuzioni, l'ubicazione dei terreni per il settore agricolo e la distribuzione dei depositi o premi per il settore finanziario).</i> <i>Dalla PdL (lett. c) sembrerebbe che un'impresa già operante in Puglia (quindi non nuova) che apre un'unità locale nel territorio pugliese operante nei settori agevolati dovrebbe beneficiare dell'agevolazione solo per la quota relativa a tale unità locale e non per tutto il valore della produzione netta realizzato in Puglia.</i> <i>La norma, se così interpretata, non sarebbe di facile applicazione e andrebbe opportunamente disciplinata nel regolamento di attuazione (art. 5). Ciò per prevenire comportamenti elusivi praticabili soprattutto da soggetti medio-grandi e correlati rischi di gettito se l'esenzione fosse applicata a tutta la base imponibile IRAP.</i>

2. Quantificazione degli oneri (metodologie utilizzate)

- **Stima dell'onere finanziario e metodologia di valutazione**

In questa sezione fondamentale della relazione si esplicita la procedura e la metodologia seguita nel processo di quantificazione per ciascuna disposizione della PDL, che comporta maggiori oneri/minori entrate a carico della Regione. Le fasi tipiche nelle procedure di stima dell'impatto finanziario di un provvedimento sono:

- Individuazione e descrizione dei dati e dei parametri
Sono raccolti e sistematizzati i dati e i parametri ritenuti rilevanti per l'ambito d'intervento della proposta di provvedimento.
- Quantificazione dei destinatari dell'intervento
Quantificazione dei destinatari del provvedimento, anche formulando diverse ipotesi, sulla base dei parametri desumibili dalle fonti informative individuate e tenendo conto delle informazioni indicate nella sezione precedente del RFT.
- Stima dell'impatto finanziario e ipotesi di scenario
Si esplicita la metodologia di stima seguita (es.: determinazione del costo unitario, costo complessivo ecc.), utilizzando i dati e i parametri suindicati e desunti dalle fonti informative disponibili. È possibile individuare varie ipotesi di scenario (anche peggiorativo) con un diverso orizzonte temporale, funzione dei parametri utilizzati, entro i quali scegliere quella ritenuta rilevante ai fini della quantificazione dell'onere finanziario (maggiore spesa, minore entrate ecc.).

L'art. 6 (norma finanziaria) dispone che alla copertura dei minori introiti derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nell'ambito della missione *Sviluppo economico e competitività*, programma *Industria PMI e Artigianato*, del "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020". Tuttavia, in nessun documento allegato alla PdL si quantifica l'onere a carico del bilancio regionale.

A tal fine si propone qui di seguito una metodologia di stima dell'onere a regime della PdL.

Preliminarmente, è utile indicare in nota il link al sito delle MEF - Dipartimento delle finanze dove consultare la disciplina IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)². Invece, per una comparazione delle politiche regionali sull'IRAP si rimanda a uno studio dell'IRPET³.

Al fine di stimare la quantificazione dell'onere finanziario della PdL si è proceduto preliminarmente raccogliendo il seguente set di dati:

- **Ammontare medio pagamento IRAP delle imprese pugliesi** (Fonte: Centro Studi Confartigianato Imprese Puglia - anno 2015). Il dato è fornito da uno studio elaborato dal **Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia** (citato nella relazione di accompagnamento della PdL) su dati del Dipartimento delle finanze, secondo cui le aziende pugliesi nel 2015 hanno **pagato in media 3.102 euro**⁴ per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
- **Tasso di natalità delle imprese pugliesi**⁵ (Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere - anno 2016). Al fine di stimare il numero delle imprese di nuova costituzione disaggregato per singolo settore Ateco (2 cifre), che presumibilmente saranno beneficiarie dell'esenzione IRAP prevista dalla PdL.
- **Principali grandezze IRAP**. Nel periodo 2009-2013 il gettito IRAP nazionale (incluso quota PA) era mediamente pari a 33/34 miliardi€; poi si è verificata una riduzione, per effetto di manovre fiscali e, nel 2016, il gettito IRAP nazionale è stato pari a 22,7 miliardi€. Dai dati di dettaglio relativi alle imprese (anno 2014) risulta, che a fronte di un totale IRAP

² Link al sito MEF - Dipartimento delle finanze su disciplina IRAP <http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/irap/index.html>

³ "L'IRAP come strumento per le politiche industriali regionali: un'analisi normativa comparata", IRPET 2014
Link al sito: http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2016/04/536_IRAP-def.pdf

⁴ Per dati IRAP 2014 vedi su: http://www.confartigianatopuglia.com/it/33/Centro_Studi/14_0/ Per dato 2015: <http://www.corrieresalentino.it/2017/03/irap-le-aziende-pugliesi-pagano-in-media-3-102-euro/>

⁵ Link al sito Unioncamere:

<http://www.infocamere.it/web/infocamere/movimprese?pGeoTk=R16&pTipTk=I&pPerTk=A2016>

nazionale pari a circa 19,5 mld€, la quota della Regione Puglia era di circa 431 milioni€ (Fonte: MEF-Dipartimento delle finanze – anno di imposta 2014⁶). Ai fini delle stime, si è tenuto conto della frequenza della variabile "totale imposta" versata, che riporta i dati al netto delle dichiarazioni presentate con saldo negativo. Quindi, si è tenuto conto della % di imprese che hanno versato l'IRAP nell'anno di imposta considerato.

- **Stima della riduzione IRAP della legge di stabilità 2015**, in vigore dai redditi 2015, a seguito dell'esclusione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro per contratti a tempo indeterminato. L'impatto di questa manovra è stato quantificato in una riduzione di gettito pari a circa cinque miliardi di euro per il 2015 (Fonti: Relazione Tecnica al Disegno di Legge di Stabilità 2015⁷; Simulazioni Istat 2016⁸). In particolare, secondo lo studio ISTAT la riforma dell'IRAP comporterà, a livello nazionale, una riduzione dell'imposta per il 39,8% delle imprese e una perdita di gettito del 34,7% del prelievo complessivo. Ovviamente, l'impatto effettivo sulle imprese a livello regionale dipenderà dal trend delle nuove assunzioni stabili, fattore che va considerato ai fini delle quantificazioni.
- **Stima della % di nuove imprese che effettivamente hanno fatto domanda per l'esenzione IRAP nella Regione Liguria** in seguito all'entrata in vigore della l.r. 27/2015 (*Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016*). Le percentuali di imprese che hanno usufruito dell'agevolazione è stata pari al 25% delle nuove imprese iscritte nei registri delle imprese (Fonte: Unioncamere-Movimprese). Si precisa che la Regione Liguria ha introdotto un'agevolazione sostanzialmente simile a quella prevista nella PdL.

In sintesi, tenendo presenti i dati e i parametri suindicati e indicati in tabella, la stima della quantificazione degli oneri finanziari della PdL sono presentati nella tabella di seguito.

	Num. Imprese	%	Irap media 1 (dato 2015)	Riduzione gettito 1	Irap media 2 (stima)	Riduzione gettito 2
Nuove imprese Puglia iscritte nei settori agevolabili (dato Movimprese 2016)	4.723					
Beneficiari (ipotesi 1: aderiscono tutti i soggetti con irap > zero)	2.386	50,5%	€ 3.102	7.402.782	€ 2.674	6.380.413
Beneficiari (ipotesi 2: applicazione del tasso di adesione Regione Liguria)*	1.179	25,0%	€ 3.102	3.657.905	€ 2.674	3.152.726

** Per dati su nuove imprese vedi tabella pag. successiva con i dettagli Ateco.*

⁶ Dati IRAP nazionali: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/entrate_tributarie/index.php Per dati regionali: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat/index.php?tree=2015XXIMPRE010501&&&export=0&media=media&personalizza=no&&&&page=2

⁷ Per la Relazione Tecnica alla Legge di stabilità 2015 vedi su: http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2015/RT_integrata_AC_2679_bis_B_bollinata.pdf

⁸ Vedi su "Gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle imprese", 27/04/2016, effettuata mediante il modello di microsimulazione ISTAT-Matis (Modello per l'analisi della tassazione e degli incentivi sulle società di capitali). Link al sito ISTAT: http://www.istat.it/it/files/2016/04/CS_Carico-fiscale-imprese_2016.pdf

Parametri	
% imprese pugliesi con dichiarazione Irap positiva/totale imprese (Fonte DPF)	50,5%
A) Numero nuove imprese liguri iscritte nei settori Ateco agevolati (anno 2015)	3.064
B) Numero imprese liguri che hanno chiesto l'esenzione (anno 2016)	765
Tasso di adesione imprese liguri all'agevolazione (B/A)	25%
C) Irap media (dato 2015) - Fonte Confartigianato Puglia su dati DPF	3.102
D) Stima % perdita di gettito riduzione IRAP (l. stabilità 2015) - Dato 2016, fonte ISTAT	34,7%
E) Stima % imprese beneficiarie riduzione IRAP (l. stabilità 2015) - Dato 2016, fonte ISTAT	39,8%
F) Stima Irap media imprese beneficiarie riduzione IRAP (l. stabilità 2015) - Elaborazioni su fonte ISTAT. $F = C * (1 - D)$	€ 2.026
G) Stima % imprese NON beneficiarie riduzione Irap l. stabilità 2015 - Dato 2016, fonte ISTAT $G = 1 - E$	60,2%
H) Stima IRAP media pagata da imprese pugliesi (nel 2018) post effetti a regime della legge di stabilità 2015. $H = (F * E) + (C * G)$	€ 2.674

L'ammontare delle minori entrate da IRAP per le imprese di nuova costituzione sono state stimate immaginando 2 scenari in base a differenti ipotesi di numerosità di beneficiari e considerando due differenti ammontare di IRAP media dalle imprese (3.102 euro IRAP media dalle imprese pugliesi nel 2015 e 2.674 euro IRAP media, quale stima dell'imposta tenendo conto dell'effetto a regime delle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015).

Nello scenario 1, nel quale tutti i possibili beneficiari chiedono l'accesso all'esenzione dal pagamento dell'IRAP, si è stimato un intervallo di riduzione del gettito compreso tra **7,4 MLN di euro** e **6,3 MLN di euro**. Nello scenario 2, nel quale la percentuale di beneficiari che chiedono l'accesso all'esenzione dal pagamento dell'IRAP è stata ipotizzata essere in linea con quella che si è registrata in Liguria nel 2015 (25%), si è stimato un intervallo di riduzione del gettito compreso tra i **3,1 MLN di euro** e i **3,6 MLN di euro** (quest'ultimo scenario è stato assunto come stima base).

Nella tabella di seguito si presentano i dati disponibili, da varie fonti, sulla numerosità delle imprese in Puglia per settori Ateco oggetto di agevolazione come previsto nella PdL. Nelle ultime due colonne si presenta rispettivamente la stima delle nuove imprese e il tasso di natalità calcolato per singolo settore Ateco.

Variabile		numero di unità locali (Fonte: ISTAT - Registro Statistico delle Unità Locali (ASIA UL))	numero di imprese (Fonte: ISTAT - Registro Statistico delle Imprese Attive (ASIA))	numero di imprese attive (Fonte: Movimprese - Unioncamere)	Nuove imprese iscritte (Fonte: Movimprese - Unioncamere)	Tasso di natalità (Fonte: elaborazioni MIPA su dati Movimprese - Unioncamere)
Ateco 2007/ultimo anno disponibile		2014	2015	2016	2016	2016
		a	b	c	d	e = d / c
0010: TOTALE PUGLIA		267.133	249.196	330.171	24.260	7,3%
C: attività manifatturiere	10: industrie alimentari	4.846	4.489	4.862	120	2,5%
	11: industria delle bevande	419	376	405	4	1,0%
	13: industrie tessili	717	661	733	20	2,7%
	14: confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e	2.436	2.131	3.173	128	4,0%
	15: fabbricazione di articoli in pelle e simili	482	459	630	21	3,3%
	16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	1.802	1.590	1.935	28	1,4%
	17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta	193	162	184	1	0,5%
	18: stampa e riproduzione di supporti registrati	929	851	1.002	29	2,9%
	20: fabbricazione di prodotti chimici	198	155	215	3	1,4%
	21: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	12	7	18	-	0,0%
	22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	392	330	394	7	1,8%
	23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	1.677	1.437	1.675	35	2,1%
	25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	3.316	2.970	4.172	95	2,3%
	26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi	130	103	370	8	2,2%
	27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso	208	165	390	4	1,0%
	28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	613	483	941	9	1,0%
	29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	80	66	100	-	0,0%
	30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto	94	78	212	4	1,9%
	31: fabbricazione di mobili	945	868	1.275	34	2,7%
	32: altre industrie manifatturiere	1.597	1.515	1.937	35	1,8%
F: costruzioni	33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchi	2.082	1.925	1.433	96	6,7%
	41: costruzione di edifici	7.552	7.155	14.287	391	2,7%
	42: ingegneria civile	504	435	814	25	3,1%
	43: lavori di costruzione specializzati	22.356	21.035	24.170	1.415	5,9%
I: attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55: alloggio	2.195	2.195	2.624	161	6,1%
	56: attività dei servizi di ristorazione	17.541	16.388	19.309	994	5,1%
J: servizi di informazione e comunicazione	59: attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	247	237	425	25	5,9%
	62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	1.481	1.487	1.526	97	6,4%
	63: attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	1.674	1.596	2.053	176	8,6%
M: attività professionali e scientifiche	72: ricerca scientifica e sviluppo	380	398	214	19	8,9%
N: noleggio, agenzie di viaggio e servizi	79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi	752	739	844	42	5,0%
	90: attività creative, artistiche e di intrattenimento	927	905	765	44	5,8%
R: attività artistiche, sportive e di intrattenimento	93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1.734	1.568	2.469	100	4,1%
S: altre attività di servizi	95: riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	1.361	1.313	2.199	98	4,5%
	96: altre attività di servizi per la persona	11.286	11.117	11.805	455	3,9%
Totale		93.158	87.389	109.560	4.723	4,3%
% Totale		35%	35%	33%	19%	

- **Effetti finanziari su altre pubbliche amministrazioni.** Se si specificare le PPAA coinvolte e quantificare l'onere, esplicitando la metodologia seguita).

Sì ☐ No ☒

- **Fonti informative utilizzate.** Indicare in modo esauriente le fonti dei dati e dei parametri utilizzati per la quantificazione dei destinatari e dell'onere di cui al primo punto della presente sezione.

MEF - Dipartimento delle finanze. Disciplina IRAP
<http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/irap/index.html>
 Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati del Dipartimento delle finanze.
 Ammontare medio del pagamento dell'IRAP delle imprese pugliesi
 Unioncamere- Movimprese:
<http://www.infocamere.it/web/infocamere/movimprese?pGeoTk=R16&pTipTk=I&pPerTk=A2016> <http://www.corrieresalentino.it/2017/03/irap-le-aziende-pugliesi-pagano-in-media-3-102-euro/>
 ISTAT Registro Statistico delle Unità Locali - ASIA UL
<http://dati.istat.it/#>
¹ ISTAT Demografia d'impresa - tasso di natalità delle imprese pugliesi
 : <https://www.istat.it/it/archivio/203148>
 MEF - Dipartimento delle finanze. Principali grandezze IRAP
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat/index.php?tree=2015XXIMPRES010501&&&export=0&media=media&personalizza=no&&&&&page=2

- **Analisi della natura dell'onere.** Da spuntare per ciascuna disposizione/articolo con oneri a carico della Regione.

Articoli PDL	Natura dell'onere ⁹				Durata della spesa ¹⁰		
	Maggiore spesa corrente	Maggiore spesa in conto capitale ¹¹	Minore entrata corrente	Minore entrata in conto capitale	Una tantum	Permanente entro il triennio ¹²	Permanente oltre il triennio ¹³
Art. 1 e 2 comma 2			X				X

- **Tabella di riepilogo oneri finanziari.** Nella tabella riepilogativa degli oneri recati dalla PDL si indica l'importo stimato dell'effetto finanziario complessivo della norma, specificando l'articolazione temporale (anno t+1, anno t+2, anno t+3 e onere a regime).

	T+1	T+2	T+3	A regime
Onere finanziario	3,6 mln	3,6 mln	3,6 mln	3,6 mln

- **Indicazione degli "effetti potenziali".** In questa sezione possono essere riportati eventuali indicatori rilevanti per il monitoraggio degli effetti della proposta di provvedimento. Inoltre, è possibile descrivere gli effetti

⁹ Tra le tipologie di onere potrebbe essere rilevante prevedere anche "Mutui e prestiti" e "Partite di giro".

¹⁰ Per entrate e spese "ricorrenti" indicare nella sezione coperture finanziarie l'onere per ciascun anno del bilancio pluriennale e l'onere a regime se continuativo.

¹¹ Per le spese in conto capitale relative alla realizzazione di opere specificare la distinzione tra progettazione e realizzazione.

¹² Ovvero spesa continuativa o ricorrente entro il triennio.

¹³ Ovvero spesa continuativa o ricorrente oltre il triennio.

dell'intervento anche in termini di esternalità positive o negative, a prescindere dall'onere finanziario a carico della Regione. Pertanto, in questa sezione potrebbero essere analizzati i cosiddetti effetti diretti e indiretti.

Valutazione degli effetti diretti e indiretti automatici

Gli effetti automatici (positivi o negativi) sono quelli immediatamente previsti dalla disposizione; della stessa natura sono gli effetti indiretti automatici (in genere di segno opposto), che possono essere considerati nella valutazione dell'impatto.

Analisi degli effetti indiretti non automatici

Nel caso in cui il provvedimento preveda effetti indiretti connessi alla modificazione dei comportamenti dei destinatari (ad esempio incentivi a settori produttivi specifici) sarebbe utile che la RTF contenesse una valutazione dell'impatto della misura e del possibile effetto di sostituzione su settori contigui. In questo modo si rende possibile una più attenta valutazione degli effetti sul bilancio regionale.

Un effetto indiretto potrebbe essere correlato alla creazione di nuova base imponibile e, quindi, nuove entrate correlate alle nuove attività avviate: questo fattore potrebbe compensare una parte della riduzione di gettito prodotto dall'agevolazione introdotta.

Inoltre, come esplicitato in precedenza, per effetto della minore deduzione dell'IRAP gravante sul costo del lavoro dall'IRES, a livello complessivo, la perdita di gettito dovrebbe essere attenuata.

3. Copertura finanziaria

- Copertura finanziaria¹⁴

Norma finanziaria	Art. 6
-------------------	--------

Nota bene: l'articolo 6 (norma finanziaria) del PdL non indica esplicitamente nessuna delle 4 tipologie di copertura finanziaria indicate nella scheda. Per quanto concerne la copertura va chiaramente indicata una delle 4 fattispecie previste (che si dovrebbero ridurre a due: accantonamenti già predefiniti, di parte corrente, o riduzioni di spesa permanente).

- ☐ Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie.

Importo

- ☐ Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa (specificare i parametri utilizzati).

Importo

Parametri

- ☐ Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Importo

- ☐ Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Importo

- Durata dell'onere:

- ☐ oneri a carico esclusivamente dell'esercizio in corso; ☐
- ☐ oneri previsti anche a carico degli esercizi futuri; ☒
- ☐ rinvio ai successivi bilanci in quanto la proposta comporta oneri soltanto a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa; ☐
- ☐ presenza della "clausola di neutralità finanziaria": ☐
 - motivazione dell'assenza di oneri aggiuntivi:

¹⁴ Nota Bene. Le modalità di copertura finanziaria suindicate, previste dalla RFT, sarebbero le medesime che devono essere riportate nel Referto Tecnico attualmente utilizzato dagli uffici della Regione Puglia. Nel citato Referto manca, però, la "nuova" modalità di copertura derivante da "modifica o soppressione dei parametri, che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa", introdotta nel 2016, mediante un'integrazione della legge n. 196/2009. In ogni caso, si ritiene opportuno un intervento di manutenzione dell'attuale struttura del Referto tecnico (proprio per inserire la nuova modalità di copertura).